



Senato della Repubblica  
VI Commissione Finanze e Tesoro

**Audizione del Direttore dell'Agenzia delle entrate  
Avv. Ernesto Maria Ruffini**

*Indagine conoscitiva sugli strumenti di incentivazione fiscale  
con particolare riferimento ai crediti di imposta*

## Sommario

Premessa .....	3
1. Il quadro generale delle <i>tax expenditures</i> .....	4
2. Una panoramica sui crediti d'imposta.....	7
3. La particolare categoria dei crediti d'imposta derivanti dai <i>bonus</i> edilizi.....	22
4. La cessione dei crediti d'imposta e i connessi profili di responsabilità.....	24
Allegato: <i>Elenco crediti d'imposta presenti nei modelli dichiarativi</i> .....	34

## **Premessa**

*Signor Presidente, Onorevoli Senatori,*

ringrazio innanzitutto per l'opportunità concessa all'Agenzia delle entrate di partecipare a questo momento di confronto sul tema delle forme di incentivazione fiscale presenti nel nostro ordinamento, con un *focus* specifico sullo strumento del credito d'imposta.

L'attuale scenario è caratterizzato da una moltitudine di incentivi fiscali accomunati dall'effetto di alleggerire il carico tributario in capo ai beneficiari. All'interno di questa macro-categoria, i crediti d'imposta occupano una posizione di particolare rilievo, considerato il largo ricorso che ad essi ha fatto il Legislatore negli ultimi anni, anche in virtù delle modalità di fruizione e di monitoraggio particolarmente semplici e immediate.

I crediti d'imposta, al pari delle altre agevolazioni fiscali, sono strumentali al raggiungimento di obiettivi economici di vario tipo, tra cui lo sviluppo del tessuto imprenditoriale, il sostegno alle famiglie in condizioni di difficoltà, l'orientamento dei consumi verso determinati beni o servizi o la riqualificazione del patrimonio immobiliare.

Tuttavia, l'introduzione di un elevato numero di benefici fiscali rischia di rendere frammentario e disorganico l'impianto dei tributi sui quali incidono.

Il tema è di stretta attualità in quanto nei tempi più recenti si è registrata una particolare proliferazione di istituti agevolativi di tipo fiscale, in special modo attraverso le misure emergenziali che si sono rese necessarie per dare sostegno ai cittadini e alle imprese più duramente colpiti dalla crisi economica causata prima dagli effetti della pandemia, poi dal consistente aumento dei prezzi dell'energia.

Nello scorrere, anche rapidamente, le istruzioni per la compilazione dei modelli dichiarativi che l'Agenzia ogni anno predispone, si può avere contezza del numero di pagine dedicate alle "spese fiscali". A titolo esemplificativo, per i soli crediti d'imposta riconosciuti alle società di capitali, si rendono necessarie circa 70 pagine di istruzioni per la compilazione del quadro RU del relativo modello dichiarativo, per quasi 120 crediti d'imposta. È un dato sintetico, che aiuta a rendere l'idea della complessità del sistema e di come tale complessità possa essere di ostacolo al corretto assolvimento degli obblighi fiscali.

Tanto premesso, dopo una panoramica sulla situazione generale delle c.d. *tax expenditures*, passerò in sommaria rassegna alcuni dei principali crediti d'imposta gestiti attualmente nelle dichiarazioni dei redditi, raggruppati in categorie omogenee a seconda del settore di riferimento o della tipologia di attività agevolata.

Per concludere, restringerò l'analisi al fenomeno della circolazione dei crediti d'imposta che, mai come negli ultimi anni, ha rappresentato da un lato un'opportunità per i contribuenti, dall'altro una fonte di impegno continuo per gli operatori professionali e per l'Agenzia delle entrate che ne gestiscono i risvolti pratici, e per il Legislatore, intervenuto più volte per correggere le problematiche emergenti dall'applicazione della disciplina della cessione dei crediti d'imposta e, più in particolare, di quelli derivanti dai *bonus* edilizi.

## 1. Il quadro generale delle *tax expenditures*

Come già rilevato, il numero delle "spese fiscali" è aumentato in modo esponenziale, anche per effetto (soprattutto in epoca più recente) delle misure emergenziali che, inevitabilmente, hanno reso più complesso il quadro generale.

Le spese fiscali presenti nell'ordinamento sono oggetto di una **procedura di monitoraggio annuale**<sup>1</sup> da parte del Governo e del Parlamento, attraverso:

- **il rapporto programmatico**, che fa da corredo alla Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza (NADEF)<sup>2</sup>;
- **il rapporto annuale sulle spese fiscali** allegato allo stato di previsione dell'entrata - per la cui redazione il Governo si avvale di un'apposita Commissione<sup>3</sup> - che elenca qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore, derivante da disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'anno precedente e nei primi sei mesi dell'anno in corso<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Ridefinita in seguito all'emanazione dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160.

<sup>2</sup> In tale documento vengono indicati gli interventi volti a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali in tutto o in parte ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche, ovvero che si sovrappongono a programmi di spesa aventi le stesse finalità, da attuare con la manovra di finanza pubblica.

<sup>3</sup> Tale Commissione è stata istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il 28 aprile 2016 e ha provveduto a redigere il "Primo Rapporto annuale sulle spese fiscali 2016", allegato allo Stato di Previsione dell'Entrata del Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.

<sup>4</sup> Ciascuna misura, inoltre, è accompagnata dalla sua descrizione e dall'individuazione della tipologia dei beneficiari e, ove possibile, dalla quantificazione degli effetti finanziari e del numero dei beneficiari. Le misure sono raggruppate in categorie omogenee, contrassegnate da un codice che ne caratterizza la natura e le finalità. Il rapporto individua le spese fiscali e ne valuta gli effetti finanziari prendendo a riferimento modelli economici *standard* di tassazione, rispetto ai quali considera anche le spese fiscali negative. Ove possibile e, comunque, per le spese fiscali per le quali sono trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore, il rapporto effettua confronti tra le spese fiscali e i programmi di spesa destinati alle medesime finalità e analizza gli effetti microeconomici delle singole spese fiscali, comprese le ricadute sul contesto sociale.

Nel rapporto annuale per il 2022 è stato censito un totale di ben **626 spese fiscali**, con una crescita quasi costante a partire dal 2016 (una lieve flessione nel numero delle spese fiscali in tale arco temporale si è registrata solo tra il 2020 e il 2021)<sup>5</sup>. Con un grado maggiore di dettaglio, ad esempio, sono state censite:

- 112 spese fiscali relative a “competitività e sviluppo delle imprese”;
- 102 voci di spesa relative a “diritti sociali, politiche sociali e famiglia”;
- 90 voci di spesa fiscale relative a “politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica”;
- 55 voci di spesa fiscale relative a “politiche per il lavoro”;
- 55 voci di spesa relative a “casa e assetto urbanistico”<sup>6</sup>.

In una prospettiva di medio-lungo periodo, la definizione di un sistema fiscale semplice ed efficiente nel suo complesso - che è tra gli obiettivi fissati per la riforma fiscale che il Governo si appresta a varare - non può prescindere dal riordino dell’insieme delle *tax expenditures*.

---

Per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali, la Commissione opera secondo il metodo del c.d. *benchmark* legale, in base al quale il sistema tributario di riferimento è identificato con quello vigente (*current tax law*) e viene valutato se una disposizione di natura agevolativa rappresenti una caratteristica strutturale del tributo (sia riferita cioè al suo assetto “normale”) oppure costituisca una deviazione dalla norma; solo in questo secondo caso la disposizione è ritenuta spesa fiscale.

Nel rapporto annuale le spese fiscali sono raggruppate in categorie omogenee, contrassegnate da un codice che ne identifica la natura e le finalità. A tal proposito, la Commissione ha scelto di fare riferimento alle missioni di spesa considerate nel bilancio dello Stato.

A titolo esemplificativo, le principali implicazioni di questa metodologia per i maggiori tributi sono le seguenti:

- nel campo dell’IRPEF, non sono state qualificate come spese fiscali le detrazioni per spese di produzione del reddito (reddito da lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati), le detrazioni per familiari a carico, le imposte sostitutive sui redditi da capitale e il regime di tassazione separata per le fattispecie reddituali indicate dall’articolo 17 del TUIR;
- nel campo dell’IRES, non sono state considerate spese fiscali, in quanto rappresentano una scelta di carattere strutturale e sistemico, le disposizioni sull’ACE e quelle sulla *participation exemption*;
- nel campo dell’IVA, non sono state qualificate come spese fiscali le aliquote ridotte, anch’esse riconducibili ad una scelta di natura strutturale, e le disposizioni obbligatorie derivanti dall’armonizzazione dell’imposta a livello comunitario.

Come indicato nel “Rapporto annuale sulle spese fiscali 2017”, pubblicato sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze, l’elenco utilizzato è risultato composto di 19 voci, che possono essere confrontate anche con la classificazione delle spese COFOG (Classificazione internazionale della spesa pubblica per funzione) in sede UE.

<sup>5</sup> In base ai censimenti relativi alle annualità precedenti, le spese fiscali sono state:

- 444 nel 2016;
- 466 nel 2017;
- 513 nel 2018;
- 533 nel 2019;
- 602 nel 2020;
- 592 nel 2021.

<sup>6</sup> Si tratta, rispettivamente, delle “missioni” 11, 24, 29, 26 e 19.

A ben vedere, la razionalizzazione delle spese fiscali non è solo finalizzata a recuperare risorse finanziarie da destinare ad altri obiettivi (come la riduzione del carico fiscale per le persone fisiche), ma anche e soprattutto come uno strumento per correggere, con interventi strutturali, le principali “anomalie” del sistema tributario (quale l’erosione della base imponibile), con lo scopo ultimo di garantire una maggiore equità al prelievo fiscale complessivo.

Se, ad esempio, si considera il mondo delle imprese, è possibile constatare che ciascuna di esse, a seconda delle dimensioni e del settore economico di appartenenza (e, in alcuni casi, anche della natura giuridica), abbia un proprio *tax rate*, che dipende direttamente dalla quantità e dalla tipologia di “incentivi fiscali” ai quali ha accesso.

Alcuni di tali incentivi, peraltro, spesso sono introdotti come misure temporanee per poi divenire, per effetto di continui rinnovi o proroghe, permanenti o strutturali. Costituiscono esempi di tale fenomeno le agevolazioni fiscali agli investimenti in beni strumentali (*ex Super e Iper*-ammortamento, oggi riconosciute in forma di crediti di imposta), il credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo o l’ACE (Aiuto alla crescita economica).

Ancora, con riferimento al reddito delle persone fisiche, sono censite quasi 150 spese fiscali, alcune delle quali hanno un impatto numericamente modesto. Molte agevolazioni comportano, per la fruizione del beneficio spettante, numerosi e complicati adempimenti che, da un lato, risultano poco comprensibili per il cittadino e, dall’altro, rendono difficoltoso l’inserimento dei dati nella dichiarazione dei redditi precompilata. Accanto alle detrazioni e alle deduzioni, sono poi presenti esenzioni, esclusioni dal reddito, riduzioni di aliquota, regimi forfetari e sostitutivi, crediti di imposta.

Al riconoscimento di forme incentivazione di tipo fiscale si accompagnano adempimenti e attività che impegnano risorse operative per la Pubblica Amministrazione. Si pensi, ad esempio, agli adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato<sup>7</sup> o all’attività di controllo che si rende necessaria per intercettare le indebite fruizioni dei benefici, in particolar modo di quelli riconosciuti in modo “automatico”, vale a dire non subordinati ad alcun controllo

---

<sup>7</sup> Finalizzati a verificare che le agevolazioni pubbliche alle imprese siano concesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, specie al fine di evitare il cumulo dei benefici e, nel caso degli aiuti *de minimis*, il superamento del massimale di aiuto concedibile imposto dall’Unione europea.

valutativo in ingresso da parte dell'Amministrazione competente e la cui corretta applicazione viene verificata solo a posteriori.

La prossima legge delega per la riforma fiscale rappresenta senz'altro un'occasione per porre le basi alla complessiva semplificazione dei comparti impositivi più rilevanti e alla ridefinizione delle spese fiscali, nel rispetto dei principi della progressività e dell'equità orizzontale.

## 2. Una panoramica sui crediti d'imposta

Al **credito d'imposta** sono riconducibili due principali fattispecie tra loro del tutto differenti:

- il credito derivante da un **versamento d'imposta eccedente** rispetto a quello effettivamente dovuto;
- il **credito d'imposta "agevolativo"**, che rappresenta, invece, un vero e proprio strumento di incentivazione o sostegno economico ed è oggetto della presente trattazione.

La larga diffusione di questi ultimi, al fine di concedere agevolazioni ai cittadini e alle imprese, è dovuta ad alcuni indubbi vantaggi che gli stessi offrono, soprattutto in termini di tempi di erogazione, facilità di fruizione per i beneficiari, contenimento dei costi di gestione e possibilità di monitoraggio sulla fruizione e sulla spesa per l'Amministrazione.

Le norme istitutive dei singoli crediti stabiliscono, di volta in volta, le **modalità di fruizione diretta** degli stessi, che sono essenzialmente due, non necessariamente alternative (tenuto conto che per una medesima agevolazione possono essere previste entrambe le modalità di fruizione):

- utilizzo in diminuzione dei versamenti delle imposte e ritenute specificatamente individuate dalla legge (compensazione in sede di dichiarazione o cosiddetta "**interna**");
- utilizzo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, da esercitare mediante il modello di pagamento F24 (c.d. compensazione "**esterna**") per il pagamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali.

In **alternativa alla fruizione diretta** nei modi appena indicati, e con maggior frequenza nei tempi più recenti, talvolta è concessa la possibilità al beneficiario di **cedere** il beneficio a terzi soggetti, i quali (fatti salvi i casi di possibilità di ulteriori cessioni) li utilizzeranno per il pagamento di propri tributi e contributi tramite il modello F24.

I **crediti d'imposta di tipo agevolativo** di fatto sono contributi concessi dallo Stato ai contribuenti, utilizzabili per eseguire i versamenti delle somme dovute: il debito d'imposta resta intatto (a differenza dei meccanismi agevolativi che incidono direttamente sulla determinazione del reddito imponibile, come le deduzioni, o sull'ammontare dell'imposta dovuta, come le detrazioni), ma al beneficiario è riconosciuta la disponibilità di una somma da spendere esclusivamente per il pagamento di tributi e contributi.

Nei modelli di dichiarazione dei redditi, ai crediti d'imposta agevolativi per le imprese è dedicato l'apposito **quadro RU**, consistente in un prospetto con l'elenco dei crediti fruibili nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione dei redditi, che ricomprende sia i crediti d'imposta ancora vigenti nel predetto periodo sia quelli che, pur non essendo più operativi nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, sono tuttavia utilizzabili per l'importo residuo eventualmente non compensato nelle annualità di maturazione.

I dati inseriti nella compilazione del quadro RU (tra cui l'ammontare del credito maturato e utilizzato nel periodo d'imposta e l'eventuale importo residuo da riportare nelle successive dichiarazioni) consentono di monitorare sia l'ammontare complessivo delle risorse effettivamente impegnate, con particolare riferimento ai crediti d'imposta fruibili in forma automatica, sia le compensazioni esercitate.

Attualmente, nel quadro RU dei modelli dichiarativi viene gestita una moltitudine di crediti agevolativi, dei quali, attenendomi solo ai principali, fornisco una sommaria elencazione per categorie omogenee, rinviando, per un riepilogo più esaustivo, al prospetto allegato al presente documento.

#### **A. I crediti per investimenti in beni strumentali e in attività di ricerca**

Si tratta in larga parte dei crediti rientranti nell'ambito del cosiddetto "Piano Transizione 4.0", nato con l'obiettivo di sostenere la trasformazione digitale delle imprese e incentivare gli investimenti privati in beni e attività a sostegno della digitalizzazione, tra cui si segnalano gli incentivi di seguito riportati.



- **Il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (ex Super e Iper-ammortamento)**, finalizzato a supportare gli operatori economici<sup>8</sup> residenti nel territorio dello Stato (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti) che acquisiscono beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, vale a dire i crediti d'imposta per gli investimenti:
  - in beni **strumentali materiali** tecnologicamente **avanzati** (ex Iper-ammortamento)<sup>9</sup>;
  - in beni **strumentali immateriali** tecnologicamente **avanzati** funzionali ai processi di trasformazione 4.0<sup>10</sup>;
  - in altri **beni strumentali materiali ordinari** (ex Super-Ammortamento)<sup>11</sup>;
  - in altri **beni strumentali immateriali ordinari**<sup>12</sup>.
- **Il credito d'imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica**, destinato a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti e indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza o dalla dimensione), fruibile in percentuali variabili dal **5 al 20 per cento**, a seconda dei settori di investimento. Scopo dell'agevolazione è sostenere la competitività delle imprese stimolando

---

<sup>8</sup> In particolare, i soggetti esercenti attività di impresa possono beneficiare di tutte e quattro le tipologie di credito d'imposta in questione, mentre gli esercenti arti e professioni possono accedere soltanto al credito d'imposta per investimenti in beni materiali e immateriali "non 4.0".

<sup>9</sup> Per l'anno d'imposta 2022, è pari al 40 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 20 per cento oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, 10 per cento tra i 10 e i 20 milioni di euro, ed è riconosciuto per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 novembre 2023 (a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione), per diminuire (rispettivamente al 20, 10 e 5 per cento) negli anni dal 2023 al 2025.

<sup>10</sup> La misura del credito per gli anni dal 2022 al 2025 è pari rispettivamente al 50 per cento, 20 per cento, 15 per cento e 10 per cento del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a un milione di euro. Il credito d'imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno dell'anno successivo a condizione che entro la data del 31 dicembre dell'anno in corso il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

<sup>11</sup> Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, il credito è pari al 6 per cento nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. Il credito d'imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 30 novembre 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

<sup>12</sup> Effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è pari al 6 per cento nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Il credito d'imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 30 novembre 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

**quattro tipologie di investimenti**, a ciascuno dei quali corrisponde una diversa misura del credito:

- le **attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico**<sup>13</sup>;
  - le **attività di innovazione tecnologica** finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati<sup>14</sup>;
  - le **attività di innovazione tecnologica 4.0 e green**, sempre finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, con in più l'intento di raggiungere un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0<sup>15</sup>.
  - le **attività di design e ideazione estetica** finalizzate ad innovare in modo significativo i prodotti dell'impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali, quali linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti<sup>16</sup>.
- Il **credito d'imposta formazione 4.0** (c.d. *Bonus* formazione), calcolato sulle spese sostenute per la **formazione in ambito digitale** fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, nella misura del:
    - 50 per cento delle spese ammissibili (nel limite massimo annuale di 300 mila euro per le piccole imprese);

---

<sup>13</sup> Il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro; dal periodo d'imposta successivo e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031, la misura passa al 10 per cento, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro.

<sup>14</sup> Il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro; dal periodo d'imposta successivo e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, la misura passa al 5 per cento, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.

<sup>15</sup> Il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 15 per cento della relativa base di calcolo, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro; dal periodo d'imposta successivo la misura passa al 10 per cento, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro; dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 5 per cento, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro.

<sup>16</sup> Il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro; dal periodo d'imposta successivo e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, la misura passa al 5 per cento, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.

- 40 per cento delle spese ammissibili (nel limite massimo annuale di 250 mila euro per le medie imprese);
  - 30 per cento delle spese ammissibili (nel limite massimo annuale di 250 mila euro per le grandi imprese).
- **Il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno**, istituito per supportare la crescita economica, attraverso l'incentivazione degli investimenti<sup>17</sup> destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno. Destinatari del *bonus* sono le imprese che acquisiscono beni strumentali nuovi (macchinari, impianti e attrezzature varie) destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nei suddetti territori<sup>18</sup>. Per fruire del credito occorre presentare un'apposita **comunicazione** all'Agenzia delle entrate e il *bonus* è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento, solo in compensazione. Il credito d'imposta spetta nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, pari al:
    - **25 per cento**, per le **grandi imprese** (se, cioè, occupano almeno 250 persone e hanno fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio superiore a 43 milioni di euro);
    - **35 per cento**, per le **medie imprese** (se, cioè, occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro o un totale di bilancio non superiore a 43 milioni di euro);
    - **45 per cento**, per le **piccole imprese** (se, cioè, occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro)<sup>19</sup>.
  - **Il *bonus* ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno**, riconosciuto fino a tutto il 2023 a fronte degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e

---

<sup>17</sup> Esclusi alcuni settori quali l'industria siderurgica, carbonifera, costruzione navale, trasporti, distribuzione di energia, creditizio, finanziario, assicurativo ecc.

<sup>18</sup> Vale a dire le regioni in cui il Pil *pro-capite* è inferiore al 75 per cento della media UE (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia), o ricompreso tra il 75 e il 90 per cento della media UE (Abruzzo).

<sup>19</sup> Per la regione Abruzzo le aliquote sono pari, rispettivamente, al 30, 20 e 10 per cento.

Sicilia nell'ottica di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno. Si tratta di una maggiorazione volta a incentivare l'**avanzamento tecnologico** dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nei predetti territori. Alle imprese operanti nelle regioni del Mezzogiorno, il credito d'imposta spetta nella misura del:

- **45 per cento** per le piccole imprese;
  - **35 per cento** per le medie imprese;
  - **25 per cento** alle grandi imprese.
- **Il credito d'imposta per ricerca e sviluppo di farmaci e vaccini**, riconosciuto nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030 (entro un massimale annuo per ciascun beneficiario di 20 milioni di euro) per attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità. Il suo utilizzo avviene in compensazione di debiti fiscali o contributivi, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello di maturazione.
  - **Il credito d'imposta per gli impianti di compostaggio**, prorogato fino al 31 dicembre 2023, e riconosciuto per un ammontare pari al 70 per cento per le spese documentate relative all'installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti in alcune regioni del Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia). L'agevolazione va richiesta dal gestore del centro agroalimentare, a condizione che l'impianto possa smaltire almeno il 70 per cento dei rifiuti organici prodotti.
  - **Il credito d'imposta per investimenti pubblicitari** destinato alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche *online*. Per beneficiare dell'agevolazione è necessario che l'ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell'1 per cento l'importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d'informazione nell'anno precedente. Il credito d'imposta è pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati.

- Il **bonus investimenti nelle ZES (zone economiche speciali)**, istituito dal decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (“Decreto Mezzogiorno”), prorogato fino al 31 dicembre 2023, per favorire la creazione di condizioni utili allo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti nonché all’insediamento di nuove aziende; i soggetti ricadenti all’interno delle ZES possono beneficiare di una serie di agevolazioni fiscali e semplificazioni amministrative. In particolare, per gli investimenti effettuati nelle ZES, il *bonus* investimenti nel Mezzogiorno è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni strumentali acquisiti entro il termine del 31 dicembre 2023, nel limite massimo, per ciascun progetto d’investimento, di 100 milioni di euro, ed è esteso all’acquisto di terreni e all’acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti<sup>20</sup>.
- Il **bonus relativo alle zone logistiche semplificate (ZLS)** pensato per agevolare gli investimenti in beni strumentali anche nelle aree portuali e logistiche strategiche delle regioni individuate dalla normativa europea come “più sviluppate” (cioè quelle in cui il prodotto interno lordo *pro capite* è superiore al 90 per cento di quello medio comunitario), che includano almeno un’area portuale<sup>21</sup>.

## **B. I crediti d’imposta in materia di energia**

Si tratta dei crediti d’imposta istituiti nell’ambito di interventi emergenziali che, a partire dall’inizio del 2022, hanno avuto lo scopo di dare sussidio al mondo produttivo colpito dall’aumento del prezzo dei prodotti energetici e, in special modo, di **gas, energia elettrica e carburanti**. Tali crediti, introdotti in rapida sequenza con decretazione d’urgenza, sono accomunati dalle medesime regole:

---

<sup>20</sup> Per accedervi, le imprese interessate devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati degli investimenti agevolabili e il credito d’imposta di cui si chiede l’autorizzazione. Il credito d’imposta riconosciuto può essere utilizzato solo in compensazione. Per evitare la revoca dei benefici, le imprese devono mantenere l’attività nella ZES per almeno sette anni dal completamento dell’investimento e non devono essere in stato di liquidazione o scioglimento.

<sup>21</sup> Per il *bonus* investimenti nelle ZLS si applicano le medesime disposizioni previste per *bonus* investimenti nelle ZES. Per accedervi, le imprese interessate devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati degli investimenti agevolabili e il credito d’imposta di cui si chiede l’autorizzazione. Il credito d’imposta riconosciuto può essere utilizzato solo in compensazione.

- non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap;
- sono utilizzabili in compensazione anche prima della conclusione del trimestre di riferimento, a condizione che, nel rispetto di tutti gli altri requisiti, le spese agevolate possano considerarsi sostenute (secondo i criteri di cui all'articolo 109 del TUIR) nel predetto trimestre e il loro sostenimento sia documentato mediante il possesso della/e fattura/e di acquisto;
- non sono soggetti ai limiti in materia di compensazione dei crediti;
- sono cumulabili con altre agevolazioni riconosciute per i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
- sono cedibili, solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza possibilità di ulteriori cessioni, fatta salva la possibilità di sole due ulteriori cessioni se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

Tra questi rientrano:

- il credito d'imposta per le imprese a forte consumo di energia elettrica (**c.d. imprese energivore<sup>22</sup>**), riconosciuto per le **spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica** per i primi tre trimestri del 2022, per i mesi di ottobre e novembre 2022, per il mese di dicembre del 2022 e, da ultimo, per il primo trimestre del 2023. Inizialmente fissato al **20 per cento** delle spese sostenute, è stato successivamente innalzato fino al **45 per cento**. Presupposto per poter usufruirne è che vi sia stato, nel trimestre precedente a quello di sostenimento della spesa, un incremento del costo per KWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019<sup>23</sup>.

---

<sup>22</sup> Il credito d'imposta è stato riconosciuto per il primo trimestre 2022 dall'articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4. Successivamente è stato confermato e ampliato per i successivi trimestri dall'articolo 4 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, dall'articolo 5 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, dall'articolo 2 del decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50, dall'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, dall'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, dall'articolo 1 del decreto –legge 18 novembre 2022, n. 176, dall'articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

<sup>23</sup> A partire dal secondo trimestre 2022 il credito di imposta è stato riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata dalle imprese.

- **il credito d'imposta** per le imprese a forte consumo di gas naturale (**c.d. imprese gasivore<sup>24</sup>**), riconosciuto a fronte delle spese sostenute per l'acquisto di gas naturale. Anche con riferimento a tale credito le percentuali sono state gradualmente innalzate dal Legislatore, passando dal **10 per cento** delle spese sostenute, fino ad arrivare al **45 per cento**. Il contributo spetta se il prezzo medio di riferimento, riferito al trimestre precedente a quello di sostenimento della spesa, ha subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
- Analoghi crediti d'imposta sono riconosciuti, al ricorrere dei medesimi presupposti oggettivi, anche per le **imprese diverse da quelle energivore o gasivore<sup>25</sup>**.
- Per le imprese che operano **nei settori dell'agricoltura e della pesca** è previsto un **credito d'imposta pari al 20 per cento** delle spese sostenute per **l'acquisto di carburante** in ciascun trimestre del 2022<sup>26</sup> e per il primo trimestre 2023 (si specifica che per il secondo trimestre 2022 il credito concerne solo il settore della pesca).
- Sempre nel contesto dell'emergenza energetica è stato introdotto dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 ("Decreto Aiuti"), un **credito d'imposta per gli autotrasportatori e per gli esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus**. Tale contributo spetta nella misura del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre del 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di

---

<sup>24</sup> Il credito d'imposta è stato riconosciuto per il primo trimestre 2022 dall'articolo 15.1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4. Successivamente è stato confermato e ampliato per i successivi trimestri dall'articolo 5 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, dall'articolo 5 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, dall'articolo 2 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, dall'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, dall'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, dall'articolo 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, dall'articolo 1, comma 4 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

<sup>25</sup> Nello specifico, il legislatore ha previsto un credito d'imposta a favore delle imprese diverse da energivore nella iniziale misura del 15 per cento (secondo e terzo trimestre 2022), poi innalzata al 30 e al 35 per cento rispettivamente per il quarto trimestre 2022 e il primo trimestre 2023. Per le imprese diverse da quelle gasivore è invece stato previsto un credito d'imposta nella misura inizialmente fissata al 25 per cento dei costi (secondo e terzo trimestre 2022), poi innalzata al 40 per cento e al 45 per cento rispettivamente per il quarto trimestre 2022 e il primo trimestre 2023.

<sup>26</sup> Introdotto dall'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 per il primo trimestre 2022, confermato dall'articolo 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (relativamente al secondo trimestre 2022), dall'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022 (terzo trimestre 2022), nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 (quarto trimestre). Da ultimo l'articolo 1 commi 45-50 della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) ha esteso tale credito al primo trimestre 2023.

categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio dell'attività di trasporto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Restando in campo energetico, si possono citare, ancora:

- il **credito d'imposta per il gasolio per autotrazione**<sup>27</sup>, che a differenza dei precedenti è di carattere strutturale, previsto dal decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, a favore di esercenti alcune attività di trasporto merci, enti e imprese pubbliche di trasporto, esercenti autoservizi e trasporti a fune, con riferimento ai consumi di gasolio.
- Il **credito d'imposta per il teleriscaldamento alimentato con biomassa ed energia geotermica**<sup>28</sup> volto a incentivare la riduzione delle emissioni inquinanti, l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili, nonché la gestione di reti di riscaldamento alimentato con biomassa e di impianti e rete di teleriscaldamento alimentati con energia geotermica, che viene traslato sul prezzo di cessione all'utente finale, che risulta così il reale destinatario del vantaggio economico in quanto può acquistare energia rinnovabile a un prezzo "scontato".

### **C. I crediti d'imposta per la patrimonializzazione delle imprese**

Nel percorso di superamento della crisi *post* pandemica, il Legislatore ha implementato gli interventi diretti al sostegno del tessuto economico-produttivo, tra i quali misure tese al rafforzamento delle imprese in termini di liquidità, supporto ai lavoratori e concessione di agevolazioni fiscali.

- Il Decreto Rilancio, all'**articolo 26, commi 4 e 8**, ha previsto l'introduzione di due distinti crediti d'imposta finalizzati al rafforzamento patrimoniale delle imprese:
  - il **credito d'imposta per i conferimenti societari**, pari al 20 per cento del conferimento, riconosciuto a favore di persone fisiche e giuridiche che effettuano conferimenti in denaro, per un ammontare non superiore ai 2 milioni di euro, in una o più società di capitali, che hanno subito, a causa dell'emergenza Covid-19, nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione

---

<sup>27</sup> Articolo 1 del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265.

<sup>28</sup> Il credito è stato previsto dall'articolo 8, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 60 della legge 21 novembre 2000, n. 342.



complessiva dei ricavi, rispetto allo stesso periodo 2019, non inferiore al 33 per cento<sup>29</sup>;

- **il credito d'imposta per le società che aumentano il capitale**, riconosciuto alla società conferitaria, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, nella misura **pari al 50 per cento delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto** (calcolato al lordo delle perdite stesse), fino a concorrenza del 30 per cento dell'aumento di capitale<sup>30</sup>.
- Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni-*bis*) ha introdotto il **credito d'imposta per capitale investito proprio** (c.d. "Super ACE") - che si aggiunge alla ordinaria disciplina dell'ACE<sup>31</sup> (Aiuto alla Crescita Economica) - per incentivare in misura ancora maggiore il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese, deterioratasi a seguito delle difficoltà economiche causate dalla crisi pandemica. Per il solo anno 2021, infatti, nell'ottica di stimolare la patrimonializzazione delle imprese, è stato previsto un beneficio più agevolmente fruibile, nella forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione, a rimborso o cedibile, nella misura del 15 per cento (in luogo della deduzione dall'imponibile di una somma pari all'1,3 per cento del conferimento previsto dalla disciplina ordinaria dell'ACE) degli incrementi patrimoniali entro il limite di 5 milioni di euro<sup>32</sup>.

---

<sup>29</sup> Il credito è concesso a condizione che l'aumento di capitale sia stato sottoscritto e versato entro il 31 dicembre 2020 e gli investitori si impegnino a detenere la partecipazione nella società fino al 31 dicembre 2023. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui l'investimento è effettuato e in quelle successive, fino a quando non se ne conclude l'utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui l'investimento è effettuato, anche in compensazione tramite modello F24, e non concorre alla formazione reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

<sup>30</sup> La distribuzione di riserve prima dell'1 gennaio 2024 da parte della società conferitaria comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituzione del credito indebitamente fruito. Il credito è utilizzabile in compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo in cui l'investimento è effettuato e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

<sup>31</sup> Introdotta dal 2011 (decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201) si tratta, in estrema sintesi, di una deduzione dal reddito imponibile, calcolata come reddito figurativo derivante dagli incrementi di patrimonio proprio, che porta ad una riduzione della tassazione delle imprese commisurata al nuovo capitale conferito.

<sup>32</sup> L'eccedenza che supera il limite dei 5 milioni di euro può essere agevolata secondo le regole ordinarie, applicando il rendimento nozionale dell'1,3 per cento.

- **Il credito d'imposta per le rimanenze di magazzino** riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) nella misura del 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino (di cui all'articolo 92, comma 1, del TUIR) eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio.
- Inoltre, sempre con la finalità di incentivare il rafforzamento patrimoniale delle imprese e, in particolare, delle PMI, può essere menzionato **il credito d'imposta per le piccole e medie imprese ammesse alla quotazione** (*bonus* quotazione PMI), che copre il 50 per cento dei costi di consulenza sostenuti dalle piccole e medie imprese per la quotazione sui mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno degli Stato Membri della UE o dello Spazio Economico Europeo. Il credito è stato introdotto per la prima volta dalla Manovra 2018<sup>33</sup>.

#### **D. I crediti d'imposta per il sostegno alla cultura**

Un altro nucleo di misure agevolative cui è dedicato ampio spazio nei modelli dichiarativi, è costituito dagli incentivi per la tutela e lo sviluppo della cultura, tra cui si annoverano i seguenti.

- **I crediti d'imposta nel settore cinematografico e audiovisivo riconosciuti a:**
  - **imprese di produzione** cinematografica e audiovisiva, compresa la produzione di opere televisive o *web*, in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 40 per cento, del costo complessivo di produzione;
  - **imprese di distribuzione** nella anzidetta misura per le spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale e internazionale

---

<sup>33</sup> Previsto dall'articolo 1, commi da 89 a 92, legge n. 27 dicembre 2017, n. 205, è poi stato prorogato di anno in anno. Con l'ultima legge di bilancio (articolo 1, comma 395) la misura è stata ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2023. Nello specifico è previsto che le PMI che inizino una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato, possono richiedere un credito d'imposta nella misura massima del 50 per cento dei costi di consulenza sostenuti, ma comunque entro un importo del credito d'imposta massimo di 500.000 euro (precedentemente il limite individuato era di 200.000 euro).

di opere cinematografiche e audiovisive. In specifiche ipotesi, la misura può essere elevata al 40 per cento;

- **imprese di esercizio cinematografico**, in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento, delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale;
- **industrie tecniche e di post-produzione**, inclusi i laboratori di restauro, spetta, in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento, delle spese sostenute per l'adeguamento tecnologico e strutturale;
- **esercenti sale cinematografiche**, con un'aliquota massima del 20 per cento sugli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive, anche con caratteristiche di documentario, effettuata nelle rispettive sale cinematografiche. L'articolo 23 del Decreto Aiuti, ha portato al 40 per cento la misura massima del bonus fruibile per gli anni 2022 e 2023, con la precisazione, però, che il beneficio va calcolato non più sugli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive, bensì sui costi di funzionamento delle sale cinematografiche. In sede di conversione del Decreto Aiuti, il tetto è stato ulteriormente incrementato al 60 per cento per quelle gestite da piccole o medie imprese;
- le **imprese italiane di produzione esecutiva** e di postproduzione, in misura non inferiore al 25 per cento e non superiore al 30 per cento della spesa sostenuta in Italia, in relazione a opere cinematografiche e audiovisive o a parti di esse realizzate in Italia, utilizzando manodopera italiana, su commissione di produzioni estere;
- i soggetti passivi IRES e dei titolari di reddito di impresa ai fini IRPEF, non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo, associati in partecipazione, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura massima del 30 per cento dell'apporto in denaro effettuato per la produzione e distribuzione in Italia e all'estero di opere cinematografiche e audiovisive. L'aliquota massima è elevata al 40 per cento nel caso di apporto in denaro

effettuato per lo sviluppo e la produzione di opere che abbiano ricevuto i contributi selettivi disciplinati dall'articolo 26 della legge in esame.

- Il **Tax credit music** previsto, a sostegno di **musica e teatro**, con l'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, (c.d. "Decreto Valore cultura"), in favore delle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali nonché delle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso al beneficio. Il *bonus* è pari al 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali.
- I **crediti d'imposta nel settore della carta stampata**, tra cui quelli a favore degli esercenti che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati; degli esercenti che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.
- Il Decreto Rilancio ha previsto un **credito d'imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici online**, iscritte al registro degli operatori di comunicazione, che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, valido per il 2020, e pari al 30 per cento della spesa sostenuta nello scorso anno per l'acquisizione dei servizi di *server, hosting* e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per *information technology* di gestione della connettività nonché un credito d'imposta, esteso per tutto il 2023, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al ROC (Registro degli Operatori di Comunicazione) per la spesa sostenuta per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite.
- **Art-bonus** (istituito con il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83), pari al 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate ed entro i limiti 15 per cento del reddito imponibile, per le persone fisiche e gli enti non commerciali e il 5 per mille dei ricavi per i titolari di reddito d'impresa, finalizzato a stimolare e sostenere **iniziative filantropiche nel settore della cultura**, essendo riconosciuto a cittadini, enti e imprese che effettuano erogazioni liberali in denaro in favore del patrimonio culturale italiano (*art-bonus*).

### **E. I crediti d'imposta in materia di pagamenti tracciabili**

Altro gruppo di benefici fiscali accomunati dal medesimo campo di intervento è quello volto all'incentivazione degli strumenti tecnologici che consentono l'esecuzione di pagamenti tracciabili. Tra questi si possono ricordare:

- il **credito d'imposta** pari al 30 per cento delle **commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari**, riconosciuto con l'articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, ed esteso successivamente alle transazioni effettuate mediante ogni strumento di pagamento elettronico tracciabile<sup>34</sup>. Il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. "Decreto Sostegni"), ha riconosciuto un credito d'imposta pari al 100 per cento per le commissioni maturate fino al 30 giugno 2022 se gli strumenti di pagamento elettronico sono collegati ai registratori di cassa telematici ovvero sono predisposti per la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle entrate (c.d. *smart POS*).
- l'articolo 22-bis del decreto-legge n. 124 del 2019 ha riconosciuto un **credito d'imposta per acquisto, noleggio o utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico**, nelle misure del 70 per cento, 40 per cento o 10 per cento dei costi sostenuti in rapporto ai ricavi/compensi e, comunque, nel limite massimo di 160 euro per soggetto per il costo sostenuto dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022. La percentuale di credito è incrementata al 100 per cento, 70 per cento o 40 per cento dei costi sostenuti e, comunque, nel limite massimo di 320 euro, se oggetto di acquisto/noleggio è uno strumento evoluto di pagamento (*smart POS*).
- Con le stesse finalità, il decreto-legge n. 176 del 2022 (Decreto Aiuti-quater) ha istituito, a favore dei soggetti passivi Iva tenuti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei dati sui corrispettivi giornalieri, un credito d'imposta per l'adeguamento dei registratori telematici alla c.d. "*lotteria degli scontrini*". Il bonus è pari al 100 per cento della spesa sostenuta nel corso del 2023, con un massimo di 50 euro per ciascun apparecchio.

- Per potenziare il commercio elettronico del settore agricolo e agroalimentare, con la legge 30 dicembre 2020, n. 178, è stato previsto, per il periodo 2021-2023, un credito d'imposta pari al 40 per cento degli investimenti sostenuti per la realizzazione o l'ampliamento di infrastrutture informatiche per potenziare il commercio elettronico, in particolare quelle destinate al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza di clienti finali residenti fuori del territorio nazionale. Il *bonus* non può essere superiore a 25mila euro per le grandi imprese di prodotti agricoli e a 50mila euro per le piccole e medie imprese, in ciascuno dei periodi d'imposta di spettanza del beneficio.

### **3. La particolare categoria dei crediti d'imposta derivanti dai *bonus* edilizi**

Una particolare categoria di crediti d'imposta è quella relativa ai c.d. "*bonus* edilizi". Per tali si intendono le detrazioni fiscali - con aliquote variabili ricomprese, a seconda della tipologia di lavori, tra il 50 per cento e il 110 per cento - riconosciute ai soggetti che sostengono spese per determinate tipologie di lavori, con lo scopo di incentivare il miglioramento qualitativo degli edifici, anche sotto il profilo del consumo di energia e della sicurezza sismica. Tra questi si ricordano:

- il c.d. *Superbonus*, con percentuale di detrazione dal 110 al 65 per cento delle spese sostenute (per la riqualificazione energetica o la riduzione del rischio sismico degli edifici);
- il *Bonus* ristrutturazione (con aliquota del 50 per cento, per il recupero del patrimonio edilizio);
- il *Bonus* facciate (per le spese sostenute fino al 2022, con aliquota dal 90 al 60 per cento, per il recupero o restauro della facciata esterna degli edifici);
- l'*Ecobonus* (con aliquota base tra il 50 e il 65 per cento, maggiorabile a seconda della tipologia degli interventi anche al 70-75 per cento, per la riqualificazione energetica);
- il *Sismabonus* (50 per cento, maggiorata al 70-80 per cento o 80-85 per cento a seconda della tipologia di intervento).

Per tali benefici fiscali, accanto alla ordinaria detrazione in rate annuali, con l'articolo 121 del Decreto Rilancio è stata ampliata la possibilità di trasferire il beneficio ad altri soggetti, sotto forma di credito d'imposta, attraverso i meccanismi:

- dello sconto in fattura (che il beneficiario può richiedere e ottenere dal fornitore);
- della cessione diretta ad altri soggetti di un credito corrispondente alla detrazione.

La peculiarità di detti crediti è, dunque, insita nella circostanza che si tratta di benefici fiscali che nascono come detrazioni in capo all'originario beneficiario e che si trasformano in crediti solo in conseguenza dell'esercizio di una delle due opzioni elencate.

In caso di esercizio delle opzioni, il soggetto che ha praticato lo sconto in fattura o che ha acquistato il credito recupera le somme attraverso un credito d'imposta utilizzabile in compensazione delle imposte, tasse e contributi versati con i modelli F24, con la ripartizione annuale corrispondente a quella prevista per la detrazione sorta in capo a coloro che hanno effettuato i lavori.

Per il *Superbonus* la predetta ripartizione avviene in 4 anni (per le spese sostenute nel 2022, come previsto dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 – legge di bilancio per il 2022) o in 5 anni (per le spese effettuate in precedenza), per il *Sismabonus* e per l'abbattimento delle barriere architettoniche in 5 anni e per gli altri *bonus* edilizi 10 anni.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, a partire dal 17 febbraio 2023 l'esercizio delle opzioni di sconto in fattura o cessione di un credito corrispondente alla detrazione non è più consentito. La norma, tuttavia, prevede delle deroghe a tale divieto, riconoscendo una serie di condizioni in presenza delle quali, agli interventi già in corso, si può ancora beneficiare delle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione di un credito d'imposta corrispondente al *bonus* spettante.

In particolare, il comma 2 del citato articolo 2 stabilisce che, per gli interventi rientranti nella disciplina del *Superbonus* (articolo 119 del Decreto Rilancio), il divieto non si applica qualora, in data antecedente al 17 febbraio 2023:

- per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini, risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
- per gli interventi effettuati dai condomini, risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA;
- per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Il comma 3 stabilisce che, per gli interventi diversi dal *Superbonus*, il divieto non si applica se, in data antecedente al 17 febbraio 2023:

- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori;
- risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell'immobile, nel caso di acquisto di unità immobiliari per interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati o per interventi realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico.

#### **4. La cessione dei crediti d'imposta e i connessi profili di responsabilità**

Un particolare profilo di interesse riguarda proprio il tema della **circolazione dei crediti fiscali**, che negli ultimi anni è stato caratterizzato da una continua evoluzione normativa, a partire (per restare in tempi più recenti) dal Decreto Rilancio, fino ad arrivare al recente decreto-legge n. 11 del 2023, che ne ha ridelineato i confini.

In linea generale, la cessione dei crediti d'imposta è disciplinata ordinariamente dall'**articolo 43-bis** del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602<sup>35</sup>, che tuttavia è applicabile ai soli crediti richiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi, **senza la possibilità per il cessionario di cedere ulteriormente il credito**.

Per quanto riguarda i profili della **responsabilità del cessionario**, il richiamato **articolo 43-bis** prevede che, fermo restando l'esercizio degli ordinari poteri di controllo e di recupero nei riguardi del contribuente che cede i crediti, *«il cessionario risponde in solido con il contribuente fino a concorrenza delle somme indebitamente rimborsate a condizione che gli siano notificati gli atti con i quali l'ufficio delle entrate o il centro di servizio procedono al recupero delle somme stesse»*. La predetta disciplina generale è stata in gran parte derogata dal Legislatore, soprattutto con riferimento alle agevolazioni fiscali introdotte a favore delle famiglie e delle imprese colpite dalla crisi economica conseguente alla pandemia da Covid-19, con l'allargamento delle possibilità di trasformare in crediti d'imposta le detrazioni fiscali relative agli interventi edilizi agevolati e con la

---

<sup>35</sup> Articolo rubricato "Cessione dei crediti d'imposta", introdotto nel D.P.R. n. 602 del 1973 dall'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.



facoltà di cedere gli altri crediti d'imposta introdotti per contrastare l'emergenza epidemiologica, indicati nell'articolo 122 del Decreto Rilancio<sup>36</sup>.

La circolazione di tali crediti, che nella fase iniziale di adozione di tali misure poteva essere illimitata, non essendo prevista alcuna limitazione al numero di cessioni, si è tuttavia prestata a fenomeni di frodi, legati alla circostanza che la cessione dei crediti permette l'utilizzo dell'agevolazione a soggetti diversi da quelli in capo ai quali, in base alle regole ordinarie, andrebbe verificata la sussistenza dei presupposti per la maturazione del credito d'imposta.

La mancata corrispondenza tra il soggetto che realizza l'investimento agevolato (che, quindi, risponde della sussistenza dei presupposti per la maturazione della corrispondente agevolazione fiscale) e il soggetto che fruisce materialmente di tale agevolazione (mediante la compensazione del credito d'imposta) costituisce una circostanza che, in mancanza di efficaci presidi, auspicabilmente di carattere preventivo, favorisce la realizzazione delle frodi<sup>37</sup>.

Per arginare tali fenomeni, con particolare riguardo ai crediti relativi ai *bonus* edilizi, il Legislatore è intervenuto più volte nel tentativo di ridurre l'ampia facoltà, inizialmente riconosciuta, di porre in essere cessioni dei crediti d'imposta.

La soluzione adottata con tali interventi normativi è stata essenzialmente quella di limitare il numero di cessioni consentite, ovvero di consentirle solo tra operatori qualificati<sup>38</sup>, fino ad arrivare al più recente intervento normativo (operato dell'articolo 2 del già richiamato decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11), con il quale è stata di fatto esclusa la possibilità di fruizione alternativa delle

---

<sup>36</sup> Tra questi: il credito d'imposta per botteghe e negozi, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione.

<sup>37</sup> Fino ad oggi, l'attività di analisi e controllo ha consentito all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di Finanza di individuare un ammontare complessivo di crediti d'imposta irregolari pari a circa 9,5 miliardi di euro, di cui:

- circa 3,7 miliardi oggetto di sequestro da parte dell'Autorità giudiziaria;
- circa 2,6 miliardi di euro relativi a «crediti irregolari» che, a seguito dell'introduzione, con il decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157 (cfr. l'articolo 2, comma 1, che ha inserito nel decreto-rilancio l'articolo 122-*bis*), dei controlli preventivi sulle comunicazioni di cessione del credito, l'Amministrazione finanziaria è stata posta nelle condizioni di sospendere preventivamente e scartare, impedendo così il verificarsi di danni erariali.

<sup>38</sup> Si tratta, in particolare, di: banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. In base alle regole vigenti prima dell'emanazione del decreto-legge n. 11 del 2023, per alcuni di tali soggetti (banche e società appartenenti a un gruppo bancario) era prevista sempre la possibilità di cedere ulteriormente a soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.

detrazioni fiscali per gli interventi edilizi mediante l'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del corrispondente credito d'imposta.

Per effetto del decreto-legge n. 11 del 2023, sono state ripristinate le regole ordinarie in materia di fruizione delle detrazioni fiscali, per cui l'unica modalità di utilizzo è costituito dal loro impiego a scomputo direttamente nella dichiarazione dei redditi del committente dei lavori.

In precedenza l'attività di controllo dei crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito ha dimostrato che, in linea generale, la circolazione dei crediti, pur costituendo un'opportunità per i contribuenti - soprattutto, nel caso delle detrazioni fiscali, per i contribuenti c.d. "incapienti" – ha richiesto:

- la previsione di presidi rafforzati volti a consentire all'Amministrazione finanziaria di effettuare, in maniera efficace e tempestiva, i necessari controlli, prima dell'utilizzo in compensazione dei predetti crediti d'imposta;
- la selezione dei soggetti tra i quali i crediti possono circolare, favorendo le cessioni solo tra quelli che presentano un certo grado di affidabilità (cd. operatori qualificati).

A tal proposito, un efficace presidio si è rivelato il controllo preventivo, previsto dall'articolo 122-bis del Decreto Rilancio<sup>39</sup>, in base al quale l'Agenzia delle entrate entro cinque giorni dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito può «sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo».

L'introduzione di tale disciplina ha permesso all'Amministrazione finanziaria di svolgere sistematicamente un controllo preventivo sulla circolazione dei crediti d'imposta.

L'esito dei controlli effettuati, con riferimento ai *bonus* edilizi, ha evidenziato che le condotte fraudolente più pregiudizievoli sono state favorite:

- dall'assenza di limitazioni al numero di cessioni dei crediti d'imposta;
- dalla tipologia dei soggetti cessionari;
- dalla possibilità di porre in essere cessioni parziali del credito originario;
- dalla mancanza di un codice univoco di identificazione di ciascun credito oggetto di successiva cessione.

---

<sup>39</sup> Articolo introdotto ad opera dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157.

In particolare, l'assenza di limitazioni al numero di cessioni consentite ha reso possibile la realizzazione di molteplici cessioni successive di crediti fittizi con la finalità di creare una considerevole distanza tra il presunto beneficiario dell'agevolazione (primo cedente) e l'utilizzatore finale (cessionario), rendendo più difficile l'attività di controllo.

Per il cessionario, la responsabilità solidale in caso di utilizzo di un credito d'imposta inesistente operava (in deroga alla regola generale stabilita dall'articolo 43-bis, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973, in base alla quale «*il cessionario risponde in solido con il contribuente fino a concorrenza delle somme indebitamente rimborsate*») solo al ricorrere dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, secondo una disciplina che, pur rispondendo all'esigenza di tutelare il legittimo affidamento del cessionario, si è tuttavia prestata ad abusi.

In linea generale, infatti, nell'ambito della disciplina della cessione dei crediti d'imposta, il profilo della responsabilità in solido del cessionario rappresenta uno dei temi più sensibili in caso di indebito utilizzo di un credito d'imposta poi rivelatosi inesistente per mancanza dei presupposti costitutivi necessari per il riconoscimento del beneficio originario.

La disciplina della responsabilità del cessionario dei crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni previste dall'articolo 121 del Decreto Rilancio conferma la delicatezza delle soluzioni normative che cerchino di contemperare l'affidamento dei cessionari con l'interesse pubblico primario ad evitare l'utilizzo dei crediti d'imposta, una volta che ne sia stata acclarata l'inesistenza. A tal riguardo, l'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, non modificando la natura del beneficio - che rimane quella di una detrazione sorta in capo al soggetto che ha sostenuto le spese per la realizzazione degli interventi edilizi agevolati - ha come corollario che, in relazione ad agevolazioni non spettanti (in quanto collegate ad interventi mai eseguiti):

- nel caso in cui il beneficiario proceda, nella propria dichiarazione dei redditi, a detrarre, dall'IRPEF dovuta, gli importi corrispondenti alle spese per interventi edilizi mai eseguiti, il danno erariale si concretizza o nel mancato versamento della suddetta imposta da parte del beneficiario oppure nell'erogazione a quest'ultimo di rimborsi non spettanti;
- nel caso in cui il beneficiario opti per lo sconto in fattura o per la cessione a terzi del corrispondente credito, il danno erariale si concretizza nel mancato versamento delle imposte dovute dal soggetto fornitore (per il caso dello sconto in fattura) o dal cessionario del credito d'imposta, in quanto da questi indebitamente compensate con il credito fittizio acquisito.

In tale contesto, le comunicazioni di cessione del credito, inviate all'Agenzia delle entrate tramite l'apposita "Piattaforma cessione crediti", non hanno alcuna valenza ai fini dell'effettiva spettanza delle detrazioni in capo ai titolari originari e non rappresentano, né sostituiscono, gli atti contrattuali di cessione intervenuti tra le parti, che restano disciplinati dalle norme civilistiche.

Ai fini dell'esercizio dell'opzione, all'Agenzia non deve essere inviata alcuna documentazione, in quanto tali comunicazioni, per le quali è oggi richiesto il visto di conformità da parte dei professionisti, rappresentano solo il mezzo con cui il titolare della detrazione rende nota all'Agenzia l'avvenuta cessione, così da evitare una doppia fruizione delle medesime agevolazioni e da poter sottoporre agli opportuni controlli le compensazioni eseguite dai cessionari finali attraverso i modelli F24.

In base alla disciplina speciale di cui al combinato disposto dei commi 4 e 6 dell'articolo 121 del Decreto Rilancio, l'eventuale recupero è effettuato sempre e comunque nei confronti del soggetto beneficiario, mentre i fornitori e i cessionari rispondono:

- per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto all'importo acquistato;
- in caso di concorso nella violazione, anche nell'eventualità in cui la detrazione risulti non spettante in capo al titolare originario (primo cedente).

Al riguardo, il citato comma 6 dell'articolo 121 dispone che il recupero è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario della detrazione, *«ferma restando, in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo»* dovuto e dei relativi interessi. La responsabilità in solido del fornitore e dei cessionari presuppone, dunque, il loro concorso nella violazione con dolo o colpa grave.

A tal fine, il richiamo all'ipotesi di concorso in violazione è da intendersi riferito a quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ai sensi del quale *«quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta»*. In particolare, al soggetto che ha concorso in una violazione è irrogata la sanzione prevista per la stessa, a meno che non sia incorso in un errore incolpevole, tenuto conto comunque del grado di "professionalità" del soggetto.

In merito, l'articolo 10 del decreto legislativo n. 472 del 1997, individuando la figura dell'autore mediato, disciplina le ipotesi di non colpevolezza dell'autore materiale: *«Salva l'applicazione*

*dell'articolo 9 chi, con violenza o minaccia o inducendo altri in errore incolpevole ovvero avvalendosi di persona incapace, anche in via transitoria, di intendere e di volere, determina la commissione di una violazione ne risponde in luogo del suo autore materiale».*

L'esimente dell'errore incolpevole non è, tuttavia, invocabile quando il soggetto ha agito con colpa grave.

In linea generale e, prima del recente intervento normativo ad opera del decreto-legge n. 11 del 2023, la valutazione della colpa grave doveva essere compiuta sulla base dei principi stabiliti dal decreto legislativo n. 472 del 1997 e, in particolare, dall'articolo 5, ai sensi del quale negli illeciti tributari puniti con sanzioni amministrative *«ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa»* e la colpa grave ricorre quando *«l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari».*

L'articolo 1 del decreto-legge n. 11 del 2023<sup>40</sup>, allo scopo di definire in modo più puntuale i profili della responsabilità solidale per colpa grave del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari del credito, indica la documentazione relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta, di cui devono essere in possesso tali soggetti, che, di seguito, si riporta sinteticamente:

- il titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili;
- la notifica preliminare dell'avvio dei lavori all'azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti tale circostanza;
- la visura catastale *ante operam* dell'immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, la domanda di accatastamento;
- le fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l'avvenuto pagamento delle spese medesime;

---

<sup>40</sup> Che ha introdotto il comma 6-bis e seguenti nell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.

- le asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
- nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, la delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;
- nel caso di interventi di efficienza energetica, la documentazione prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti tale circostanza;
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere;
- un'attestazione rilasciata dalle banche e dagli intermediari finanziari, di avvenuta osservanza degli obblighi antiriciclaggio di cui agli articoli 35 e 42 del decreto legislativo n. 231 del 2007.

La medesima disposizione precisa, in chiusura, che, in ogni caso, il mancato possesso di parte di tale documentazione *«non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza. Sull'ente impositore grava l'onere della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale [...]»*.

Con gli indirizzi di prassi espressi prima dell'entrata in vigore del richiamato decreto-legge n. 11 del 2023, è stato chiarito che la valutazione circa la sussistenza o meno della diligenza, ai fini della configurabilità del concorso nella violazione, è effettuata anche sulla base dei seguenti indici<sup>41</sup>, riscontrabili mediante il possesso della documentazione al quale anche il recente decreto-legge n. 11 del 2023 ha subordinato l'esclusione della responsabilità solidale per colpa grave del fornitore che applicato lo sconto e del cessionario:

- profili oggettivi e soggettivi dell'operazione di compravendita sintomatici della falsità del credito;

---

<sup>41</sup> Si veda il paragrafo 5.3 della circolare dell'Agenzia delle entrate n. 23/E del 23 giugno 2022.

- profili correlati alla normativa antiriciclaggio, di cui al decreto legislativo n. 231 del 2007: tali profili sono rilevanti quali indicatori della responsabilità dei soggetti obbligati, di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, anche in ragione delle comunicazioni diramate dall'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia, quali gli Schemi di anomalia pubblicati in data 10 novembre 2020, la Comunicazione dell'11 febbraio 2021 e la Comunicazione dell'11 aprile 2022.

Ciò posto, l'individuazione – ad opera del recente intervento normativo – della documentazione necessaria ad escludere la responsabilità solidale del cessionario e del fornitore che ha applicato lo sconto, conferma,

- da un lato, la rilevanza dell'ordinaria diligenza e della buona fede, come elementi di discriminazione tra il lecito e l'illecito esercizio dei diritti
- e, dall'altro, la circostanza – in linea con i chiarimenti di prassi forniti dall'Amministrazione finanziaria – secondo cui la responsabilità in solido del soggetto cessionario deve essere accertata caso per caso, tenuto conto della documentazione acquisita o che avrebbe dovuto acquisire per stabilire la legittima maturazione del credito di imposta acquistato.

Anche a seguito dell'ultimo intervento normativo, resta confermato che il grado di diligenza richiesto al cessionario dipende dalla qualifica professionale dello stesso, sicché nel caso degli operatori professionali (quali, i soggetti ricompresi nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 231 del 2007), il suddetto grado di diligenza deve essere elevato e qualificato.

Diversamente, nel caso di soggetti che non agiscono in veste di operatori professionali – quali, i correntisti che acquistano i crediti, in ultima istanza, dalle banche – la diligenza sarà opportunamente calibrata in relazione allo specifico profilo soggettivo, venendo in concreto ad identificarsi con la diligenza generica imposta dal primo comma dell'articolo 1176 del codice civile (i.e., la diligenza del buon padre di famiglia).

A tal proposito, il comma 6-ter dell'articolo 121 del Decreto Rilancio, introdotto con l'articolo 1 del decreto-legge n. 11 del 2023, ha stabilito che: *«L'esclusione di cui al comma 6-bis opera anche con riguardo ai soggetti, diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che acquistano i crediti di imposta da una banca, o da altra società appartenente al gruppo bancario della medesima banca, con la quale abbiano stipulato un contratto di conto corrente, facendosi*

*rilasciare una attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione di cui al comma 6-bis, lettere da a) a i)».*

Pertanto, in base alla richiamata novella normativa, in coerenza con gli indirizzi di prassi già espressi dall’Agenzia, il correntista che in buona fede acquisti il credito dall’intermediario finanziario di cui è cliente – facendo affidamento sull’adeguata verifica del credito stesso, già operata dall’intermediario medesimo all’atto del relativo acquisto, e rappresentata al cliente mediante il rilascio dell’attestazione richiesta dal citato comma 6-ter – non potrà essere chiamato in responsabilità in merito all’assenza dell’originario presupposto agevolativo; in tali casi, potrà invece configurarsi, al ricorrere delle condizioni richieste, la responsabilità dell’intermediario finanziario, ove non in possesso della documentazione richiesta dal comma 6-bis.

Con la circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022, l’Amministrazione finanziaria era intervenuta per precisare i presupposti al ricorrere dei quali poteva ritenersi integrato l’elemento soggettivo rilevante per la configurazione del concorso nella violazione – in ipotesi di dolo e colpa grave (a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 33-ter del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115 – “Decreto Aiuti-bis”) – nonché la valenza degli indici correlati alla valutazione della sussistenza o meno della diligenza, ai fini della configurabilità del concorso nella violazione in capo al fornitore o al cessionario, descritti nel paragrafo 5.3 della circolare n. 23/E del 2022, e più innanzi richiamati.

Con maggior dettaglio, la circolare n. 33/E, in merito al primo aspetto, ha indicato alcune ipotesi esemplificative e non esaustive in cui sussistono il dolo e la colpa grave:

- il dolo ricorre quando il cessionario è consapevole dell’inesistenza del credito, come ad esempio nel caso in cui quest’ultimo abbia preventivamente concordato con l’asserito beneficiario originario le modalità di generazione e fruizione dello stesso ovvero qualora il carattere fittizio del credito sia manifestamente evidente ad un primo esame, da chiunque condotto, e ciononostante il cessionario proceda comunque all’acquisizione e alla compensazione dello stesso nel modello F24, traendo un beneficio fiscale indebito correlato al credito inesistente;
- la colpa grave ricorre quando il cessionario abbia ommesso, in termini “macroscopici”, la diligenza richiesta, come, ad esempio, nel caso in cui l’acquisto dei crediti sia stato eseguito in assenza di documentazione richiesta a supporto degli stessi o in presenza di una palese contraddittorietà della documentazione prodotta dal cedente



(ad esempio, nel caso in cui l'asseverazione si riferisca a un immobile diverso da quello oggetto degli interventi agevolati);

- per i soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l'ipotesi di concorso in violazione sussiste qualora gli stessi procedano all'acquisizione del credito in presenza dei presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del d.lgs. n. 231 del 2007, in violazione dell'articolo 122-bis del decreto Rilancio. In particolare, ciò si verifica quando il credito è acquistato nonostante:
  - l'operazione sia soggetta all'obbligo di segnalazione in quanto sospetta ai sensi del richiamato articolo 35;
  - il cessionario avrebbe dovuto astenersi dall'operazione ai sensi del citato articolo 42.

La rilevanza del possesso di tale documentazione, al fine di escludere la macroscopica inosservanza del dovere di diligenza, è stata poi confermata, come detto, dal recente intervento legislativo, con l'introduzione del comma 6-*bis* nell'articolo 121 del Decreto Rilancio.

Così come, all'esito della novella normativa, resta confermato, quanto alla rilevanza degli indici indicati nel paragrafo 5.3 della circolare n. 23/E del 2022, che i suddetti indici, in particolare quelli connessi ai profili soggettivi e oggettivi, costituiscono solo istruzioni rivolte agli organi di controllo dell'Agenzia delle entrate allo scopo di rendere omogenee e trasparenti le attività istruttorie svolte sull'intero territorio nazionale. Si tratta di una elencazione che riveste carattere meramente esemplificativo, elaborata a supporto degli uffici, i quali possono valutare l'eventuale presenza di tali indicatori – che, a seconda dei casi, possono assumere rilevanza singolarmente laddove l'anomalia evidenziata dal singolo indice rivesta particolare gravità, oppure nel loro complesso, unitamente ad altri elementi – al fine di orientare le istruttorie in ordine alla configurabilità del concorso nella violazione da parte dei fornitori o dei cessionari, in relazione ai controlli fiscali in corso o che verranno avviati.

\* \* \*

Grazie per l'attenzione.

**Allegato: Elenco crediti d'imposta presenti nei modelli dichiarativi**

	CREDITO D'IMPOSTA	CODICE CREDITO QUADRO RU / RIGO QUADRO CR o G	DISPOSIZIONE ISTITUTIVA	MODALITÀ DI FRUIZIONE		
				DICHIARAZIONE	F24	CESSIONE
1	Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica	Codice credito 01	Art. 8, c. 10, lett. f), legge 23 dicembre 1998, n. 448	•	•	
2	Esercizio di servizio taxi	Codice credito 05	Art. 1, comma 577, legge 27 dicembre 2013, n. 147		•	
3	Credito d'imposta per il gasolio per autotrazione	Codice credito 23	Art. 1 decreto legge 26 settembre 2000, n. 265		•	
4	Assunzione detenuti	Codice credito 24	Art. 4 legge 22 giugno 2000, n. 193		•	
5	Mezzi antincendio e autoambulanze	Codice credito 28	Art. 20 decreto legge 30 settembre 2003, n. 269		•	•
6	Software per farmacie	Codice credito 34	Art. 50, c. 6, decreto legge 30 settembre 2003, n. 269		•	
7	Credito d'imposta in favore delle banche per il recupero delle rate del finanziamento agevolato concesso ai soggetti titolari di immobili distrutti e/o danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009	Codice credito 76	Art. 3 decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39		•	•
8	Indennità di mediazione	Codice credito 78	Art. 20 d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28		•	
9	Trasformazione attività per imposte anticipate	Codice credito 80	Art. 2, commi da 55 a 58, decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225		•	•
10	Credito d'imposta in favore delle banche per il recupero delle rate del finanziamento agevolato per la ricostruzione - sisma 20 e 29 maggio 2012 -	Codice credito 88	Art. 3-bis decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95		•	•

11	Credito d'imposta per la realizzazione di nuove infrastrutture	Codice credito 90	Art. 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179	•		
12	Promozione opere musicali ( <i>tax credit music</i> )	Codice credito 93	Art. 7 decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91		•	
13	Misure fiscali per nuove infrastrutture	Codice credito 94	Art. 18, lett. a) e b), della legge 12 novembre 2011, n. 183		•	
14	Bonifiche dei siti di interesse nazionale	Codice credito 96	Art. 4, commi da 2 a 10 e 14, decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145		•	
15	<i>Art-bonus</i>	Codice credito A3	Art. 1 decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83		•	
16	Riqualificazione strutture ricettive turistico/alberghiere ( <i>bonus alberghi</i> )	Codice credito A6	Art. 10 decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83		•	
17	Reti a banda ultra-larga	Codice credito B1	Art. 6 decreto legge 12 settembre 2014, n. 133	•		
18	Negoziazione e arbitrato	Codice credito C2	Art. 21-bis decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83		•	
19	Investimenti beni strumentali ex l. 208/2015	Codice credito C4	Art. 1, commi da 98 a 108, legge 28 dicembre 2015, n.208		•	
20	Fondo povertà minorile	Codice credito C6	Art. 1, commi 394 e 395, legge 28 dicembre 2015, n. 208		•	•
21	Credito d'imposta in favore delle banche per il recupero delle rate del finanziamento agevolato per la ricostruzione - sisma centro Italia - 24 agosto 2016 -	Codice credito C9	Art. 5, c. 5, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189		•	•

22	<i>Tax credit</i> produzione opere cinematografiche ex art. 15 l. 220/2016	Codice credito D2	Art. 15 legge 14 novembre 2016, n. 220		•	•
23	<i>Tax credit</i> per l'attrazione in Italia di investimenti stranieri ex art. 19 l. 220/2016	Codice credito D3	Art. 19 della legge 14 novembre 2016, n. 220		•	•
24	<i>Tax credit</i> per gli investitori esterni ex art. 20 l. 220/2016	Codice credito D4	Art. 20 legge 14 novembre 2016, n. 220		•	•
25	<i>Tax credit</i> distribuzione ex art. 16 l. 220/2016	Codice credito D5	Art. 16 legge 14 novembre 2016, n. 220		•	•
26	<i>Tax credit</i> sale cinematografiche ex art. 17, c. 1, l. 220/2016	Codice credito D6	Art. 17, c. 1, legge 14 novembre 2016, n. 220		•	•
27	<i>Tax credit</i> potenziamento offerta cinematografica	Codice credito D7	Art. 18 legge 14 novembre 2016, n. 220		•	•
28	<i>Tax credit</i> produzione opere tv e web	Codice credito D8	Art. 15 legge 14 novembre 2016, n. 220.		•	•
29	Credito d'imposta in favore delle banche per il recupero delle rate del finanziamento agevolato per eventi calamitosi	Codice credito E2	Art. 1, c. 422, legge 28 dicembre 2015, n. 208		•	•
30	Credito d'imposta per gli investimenti nei territori del centro-Italia colpiti dal sisma del 24 agosto 2016	Codice credito E3	Art. 18-quater decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8		•	
31	Investimenti pubblicitari	Codice credito E4	Aart. 57-bis decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50		•	
32	Investimenti beni strumentali/ZES	Codice credito E5	Art. 5 decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91		•	
33	PMI quotate	Codice credito E7	Art. 1, commi da 89 a 92, legge 27 dicembre 2017, n. 205		•	

34	Tax credit librerie	Codice credito E9	Art. 1, commi da 319 a 321, legge 27 dicembre 2017, n. 205		•	
35	Ammodernamento stadi	Codice credito F1	Art. 1, c. 352, legge 27 dicembre 2017, n. 205.		•	
36	Sport-bonus	Codice credito F2	Art. 1, commi da 363 a 366, legge 27 dicembre 2017, n. 205		•	
37	Esercenti impianti distribuzione carburante	Codice credito F3	Art. 1, commi 924 e 925, legge 27 dicembre 2017, n. 205		•	
38	Finanziamento dei centri di servizio per il volontariato	Codice credito F4	Art. 62, c. 6, decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117		•	•
39	Credito d'imposta in favore delle banche per le erogazioni liberali in favore degli enti del terzo settore	Codice credito F5	Art. 77, commi 5 e 10, decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117		•	
40	Social-bonus	Codice credito F6	Art. 81 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117		•	
41	Formazione 4.0	Codice credito F7	Art. 1, commi da 46 a 56, legge 27 dicembre 2017, n. 205		•	
42	Welfare di comunità	Codice credito F8	Art. 1, c. 201, legge 27 dicembre 2017, n. 205		•	
43	Tax credit edicole	Codice credito G1	Art. 1, c. da 806 a 809, legge 30 dicembre 2018, n. 145		•	
44	Acquisto di veicoli elettrici e ibridi	Codice credito G2	Art. 1, c. 1031, legge 30 dicembre 2018, n. 145		•	
45	Acquisto di motocicli elettrici e ibridi	Codice credito G3	Art. 1, c. 1057, legge 30 dicembre 2018, n. 145		•	

46	Credito d'imposta in favore delle banche per il recupero degli interessi e delle spese relativi al finanziamento agevolato per il pagamento dei tributi - sisma centro italia -	Codice credito G4	art. 11, commi da 3 a 9, decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8		•	
47	Bonus bonifica ambientale	Codice credito G5	Art. 1, commi da 156 a 161, legge 30 dicembre 2018, n. 145.		•	
48	Bonus tv/rivenditori	Codice credito G6	Art. 1, comma 1039, lett. c), legge 27 dicembre 2017, n. 205		•	
49	Prodotti da riciclo e riuso per imprese e lavoratori autonomi	Codice credito G8	dall'art. 26-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,		•	
50	Monitoraggio immobili	Codice credito H1	Art.1, comma 118, legge 27 dicembre 2019, n. 160	•		
51	Commissioni pagamenti elettronici	Codice credito H3	Art. 22 decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124		•	
52	Investimenti beni strumentali/ZLS	Codice credito H5	Art. 1, comma 313, legge 27 dicembre 2019, n. 160		•	
53	Canoni di locazione immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda	Codice credito H8	Art. 28 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34	•	•	•
54	Costituzione di società benefit	Codice credito I4	Art. 38-ter decreto legge 19 maggio 2020, n. 34		•	
55	Rimanenze magazzino (bonus tessile moda e accessori)	Codice credito I5	Art. 48-bis, c. 4, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34		•	
56	Tax credit vacanze	Codice credito I7	Art. 176 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34		•	•
57	Imprese editrici acquisizione servizi digitali	Codice credito I8	Art. 190 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34		•	

58	Campagne pubblicitarie affidate a leghe e società sportive	Codice credito I9	Art. 81 decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104		•	
59	Ricerca, sviluppo e innovazione 2020-2022	Codice credito L1	Art. 1, commi da 198 a 206, legge 27 dicembre 2019, n. 160		•	
60	Investimenti beni strumentali nel territorio dello stato 2021 2022	Codici crediti L3 - 2L - 3L	Art. 1, commi da 1051 a 1063, legge 30 dicembre 2020, n. 178		•	
61	Vuoto a rendere	Codice credito L4	Art. 1, commi da 760 a 766, legge 30 dicembre 2020, n. 178		•	
62	Bonus acqua potabile	Codice credito L5	Art. 1, c. 1087, legge 30 dicembre 2020, n. 178		•	
63	Formazione manageriale/donazioni	Codice credito L6	Art. 1, c. commi da 536 a 539, legge 30 dicembre 2020, n. 178		•	
64	Carta per editori d.l. 34/2020	Codice credito L7	Art. 188 decreto legge 19 maggio 2020, n. 34		•	
65	Farmacie/prestazioni di telemedicina	Codice credito L8	Art. 19-septies decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137		•	
66	Cargo bike	Codice credito L9	Art. 1, commi 698 e 699, legge 30 dicembre 2020, n. 178		•	
67	Tax credit industrie tecniche ex art. 17, c. 2, l. 220/2016	Codice credito M2	Art. 17, c. 2, legge 14 novembre 2016, n. 220		•	•
68	Tax credit opere di formazione e ricerca	Codice credito M3	Art. 15 legge 14 novembre 2016, n. 220		•	•

69	R&S farmaci e vaccini	Codice credito M5	Articolo 31 decreto legge 25 maggio 2021, n. 73		•	
70	Formazione professionale di alto livello	Codice credito M7	Art. 48-bis decreto legge 25 maggio 2021, n. 73		•	
71	Imprese editrici - distribuzione testate edite	Codice credito M8	Art. 67, comma 1, decreto legge 25 maggio 2021, n. 73		•	
72	Tax credit manifesti pubblicitari	Codice credito M9	Art. 67-bis decreto legge 25 maggio 2021, n. 73		•	
73	Ecobonus veicoli cat. M1 usati	Codice credito N1	Art. 73-quinquies, comma 2, lettera d), decreto legge 25 maggio 2021, n. 73		•	
74	Bonus riqualificazione strutture ricettive	Codice credito N2	Art. 1 decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152		•	•
75	Bonus digitalizzazione agenzie di viaggio e tour operator	Codice credito N3	Art. 4 decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152		•	•
76	Fondo repubblica digitale	Codice credito N4	Art. 29, commi 5 e 6, decreto legge 6 novembre 2021, n. 152		•	•
77	Investimenti beni strumentali/sisma centro-italia 2021	Codice credito N5	Art. 43-ter decreto legge 6 novembre 2021, n. 152		•	
78	Strumenti pagamenti elettronici	Codice credito N6	Art. 11-bis, comma 11, decreto-legge n. 73 del 2021		•	
79	Attività di trasporto passeggeri in acque lagunari	Codice credito N7	Articolo 2-bis decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103		•	
80	Impianti di compostaggio	Codice credito N8	Art. 1, commi da 831 a 834, legge 30 dicembre 2021, n. 234		•	



81	Canoni di locazione imprese turistiche	Codice credito N9	Articolo 5 decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4,	•	•	•
82	Acquisto energia elettrica – imprese energivore - primo trimestre 2022	Codice credito O1	Articolo 15 decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4		•	•
83	Acquisto energia elettrica - imprese energivore – secondo trimestre 2022	Codice credito O2	Articolo 4 decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17		•	•
84	Acquisto gas – imprese a forte consumo di gas naturale - secondo trimestre 2022	Codice credito O3	Articolo 5, comma 2, decreto legge 1 marzo 2022, n. 17		•	•
85	Acquisto ADblue	Codice credito O4	Articolo 6, commi 3 e 4 decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17		•	
86	Acquisto gas naturale liquefatto	Codice credito O5	Articolo 6, commi 5 e 6, decreto-legge n. 1 marzo 2022, n. 17		•	
87	Investimenti in efficienza energetica nelle regioni del sud	Codice credito O6	Articolo 14 decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17		•	
88	Acquisto energia elettrica – imprese non energivore - secondo trimestre 2022	Codice credito O7	Articolo 3 decreto-legge 21 marzo 2022, n.21		•	•
89	Acquisto gas - imprese non a forte consumo di gas naturale – secondo trimestre 2022	Codice credito O8	Articolo 4 decreto-legge 21 marzo 2022, n.21		•	•
90	Acquisto carburante imprese agricole e della pesca – primo trimestre 2022	Codice credito O9	Articolo 18 decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21		•	•
91	Credito d'imposta IMU per il comparto turismo	Codice credito P1	Articolo 22 decreto-legge 21 marzo 2022, n.21		•	
92	Acquisto gasolio - imprese di trasporto passeggeri – primo trimestre	Codice credito P2	Articolo 3 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50		•	

93	Acquisto energia elettrica - imprese energivore – terzo trimestre 2022	Codice credito P3	Articolo 6, comma 1, decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115		•	•
94	Acquisto gas - imprese a forte consumo di gas naturale – terzo trimestre 2022	Codice credito P4	Articolo 6, comma 2, decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115		•	•
95	Acquisto energia elettrica - imprese non energivore – terzo trimestre 2022	Codice credito P5	Articolo 6, comma 3, decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115		•	•
96	Acquisto gas - imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale – terzo trimestre 2022	Codice credito P6	Articolo 6, comma 4, decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115		•	•
97	Produzione di videogiochi	Codice credito P7	Artt. 15 e 21, legge 14 novembre 2016, n. 220		•	•
98	Erogazioni in denaro in favore delle ITS Academy	Codice credito P8	Articolo 4, comma 6, legge 15 luglio 2022, n. 99		•	
99	Acquisto gas - imprese a forte consumo di gas naturale – primo trimestre 2022	Codice credito P9	Articolo 15.1, comma 2, decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4		•	•
100	Acquisto carburante imprese del settore pesca – secondo trimestre 20	Codice credito Q1	Articolo 3-bis decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50		•	•
101	Acquisto energia elettrica - imprese energivore - ottobre e novembre 2022	Codice credito Q2	Articolo 1, comma 1, decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144		•	•
102	Acquisto gas - imprese a forte consumo di gas naturale - ottobre e novembre 2022	Codice credito Q3	Articolo 1, comma 2, decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144		•	•
103	Acquisto energia elettrica - imprese non energivore - ottobre e novembre 2022	Codice credito Q4	Articolo 1, comma 3, decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144		•	•
104	Acquisto gas - imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale - ottobre e novembre 2022	Codice credito Q5	Articolo 1, comma 4, decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144		•	•

105	Acquisto carburante imprese del settore agricolo e della pesca - terzo trimestre 2022	Codice credito Q6	Articolo 7 decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115		•	•
106	Acquisto carburante imprese del settore agricolo e della pesca – quarto trimestre 2022	Codice credito Q7	Articolo 2 decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144		•	•
107	Acquisto energia elettrica - imprese energivore - dicembre 2022	Codice credito Q8	Articolo 1, comma 1, decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176		•	•
108	Acquisto gas - imprese a forte consumo di gas naturale - dicembre 2022	Codice credito Q9	Articolo 1, comma 1, decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176		•	•
109	Acquisto energia elettrica - imprese non energivore - dicembre 2022	Codice credito R1	Articolo 1, comma 1, decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176		•	•
110	Acquisto gas - imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale - dicembre 2022	Codice credito R2	Articolo 1, comma 1, decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176		•	•
111	Credito d'imposta a favore delle reti di imprese agricole e agroalimentari	Codice credito R3	Articolo 1, comma 131, legge 30 dicembre 2020, n. 178		•	
112	Acquisto energia elettrica - imprese energivore – primo trimestre 2023	Codice credito R4	Articolo 1, comma 2, legge 29 dicembre 2022, n. 197		•	•
113	Acquisto energia elettrica - imprese non energivore - primo trimestre 2023	Codice credito R5	Articolo 1, comma 3, legge 29 dicembre 2022, n. 197		•	•
114	Acquisto gas - imprese a forte consumo di gas naturale – primo trimestre 2023	Codice credito R6	Articolo 1, comma 4, legge 29 dicembre 2022, n. 197		•	•
115	Acquisto gas - imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale – primo trimestre 2023	Codice credito R7	Articolo 1, comma 5, legge 29 dicembre 2022, n. 197		•	•
116	Acquisto carburante per attività agricola, di pesca e agromeccanica – primo trimestre 2023	Codice credito R8	Articolo 1, comma 45, legge 29 dicembre 2022, n. 197		•	•

117	Erogazioni in denaro previste nei progetti di fusione poste in essere da fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153	Codice credito R9	Articolo 1, comma 396 e ss., legge 29 dicembre 2022, n. 197		•	•
118	Acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata	Codice credito S1	Articolo 1, comma 686, legge 29 dicembre 2022, n. 197		•	
119	Riacquisto della prima casa	Mod. PF1 Quadro CR - Rigo CR7 Mod. 730 Quadro G - Rigo G1	Art. 7 legge 23 dicembre 1998, n. 448	•	•	
120	Acquisto prima casa <i>under</i> 36	Mod. PF1 Quadro CR - Rigo CR13 Mod. 730 Quadro G - Rigo G8	Art. 64 decreto legge 25 maggio 2021, n. 73	•	•	
121	Credito d'imposta APE	Mod. PF1 Quadro CR - Rigo CR31 Mod. 730 Quadro G - Rigo G15	Art. 1, comma 177, legge 11 novembre 2016, n. 232	•		
122	Monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica	Mod. PF1 Quadro CR - Rigo CR31 Mod. 730 Quadro G - Rigo G15	Art. 44, comma 1-septies decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34	•		
123	Depuratori acqua e riduzione consumo di plastica	Mod. PF1 Quadro CR - Rigo CR31 Mod. 730 Quadro G - Rigo G15	Art. 1, commi da 1087 a 1089, legge 30 dicembre 2020, n. 178	•	•	
124	Spese per fruire di attività fisica adattata	Mod. PF1 Quadro CR - Rigo CR31 Mod. 730 Quadro G - Rigo G15	Art. 1, comma 737, legge 30 dicembre 2021, n. 234	•		
125	Installazione di sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili	Mod. PF1 Quadro CR - Rigo CR31 Mod. 730 Quadro G - Rigo G15	Art. 1, comma 812, legge 30 dicembre 2021, n. 234	•		

126	Euroritenuta	Mod. PF1 Quadro CR - Rigo CR30 Mod. 730 Non presente	Art. 10 decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84	•	•	
127	Superbonus		Articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34		•	Tramite piattaforma Agenzia entrate
128	Ristrutturazione		Articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del TUIR		•	Tramite piattaforma Agenzia entrate
129	Ecobonus ordinario		Articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63		•	Tramite piattaforma Agenzia entrate
130	Sismabonus ordinario		Articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63		•	Tramite piattaforma Agenzia entrate
131	Impianti fotovoltaici		Articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR		•	Tramite piattaforma Agenzia entrate
132	Colonnine ricarica		Articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63		•	Tramite piattaforma Agenzia entrate
133	Barriere architettoniche		Articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34		•	Tramite piattaforma Agenzia entrate

134	ACE		<i>Articolo 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73</i>		•	Tramite piattaforma Agenzia entrate
135	Cuochi professionisti		<i>Articolo 1, commi da 117 a 123, della legge 30 dicembre 2020, n. 178</i>		•	Tramite piattaforma Agenzia entrate